

COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
Somministrazione alimenti e bevande”

Criteria di programmazione

Norme di Attuazione

ottobre 2010
aggiornate a seguito approvazione del. C.C. 24 del 30/07/2011

CAPO I

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 1

Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

1. I criteri di programmazione si applicano per l'apertura, il trasferimento, la modifica della superficie degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della LR 14/2003.

2.E' assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avviene da parte delle associazioni e dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 4 aprile 2001, n. 235, non possiedono i requisiti di cui all'art. 111 e 111-bis del DPR 22.12.1986, n. 917 e che risultino con attività di somministrazione con caratteristiche di imprenditorialità affidata o, meno, in gestione a terzi.

3-Fanno parte integrante e qualificante dei presenti criteri i seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica illustrativa generale
- b) Tavola cartografica delle zone commerciali
- c) Norme sul procedimento

Art. 2 - OBIETTIVI

I Criteri comunali perseguono gli stessi obiettivi indicati dalla Regione Emilia - Romagna con le direttive generali emanate con D.G.R. n. 1879/2009 qui riportati:

-obiettivi prioritari:

1. la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare:
 - le migliori condizioni dei prezzi;
 - la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
2. l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi, a tal fine sono favorite le scelte che promuovono:
 - la qualità del lavoro;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;

3. la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale della comunità e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
4. l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo ed il diffondersi di formule innovative;
5. la tutela dei cittadini-consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela della integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
6. la tutela della sicurezza stradale;
7. la tutela dei cittadini-consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
8. la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento e la qualità dell'ambiente in generale;
9. la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

INOLTRE:

si prefiggono l'obiettivo di individuare eventuali parti del territorio in cui l'attività di somministrazione alimenti e bevande potrà essere assoggettata, in ragione della entità della superficie di esercizio, alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali in SOSTITUZIONE alla dotazione degli standard prescritti dai vigenti strumenti urbanistici in ragione della "Su".

Sempre limitatamente ad alcune zone o vie potrà essere prevista una superficie minima d'esercizio, al fine di migliorare la qualità del servizio al consumatore e la vivibilità e socialità dei locali pubblici.

CAPO II

Definizione delle modalità di insediamento delle nuove attività di somministrazione al pubblico soggette ai presenti "CRITERI"

Art. 3-Nuove aperture di esercizi di somministrazione al pubblico

1. L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico è soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003; il rilascio dell'autorizzazione deve intervenire nel rispetto dei presenti "CRITERI" nonché dei requisiti soggettivi: morali, professionali, previsti dalla normativa di settore; e nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed assensi in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, destinazione d'uso dei locali e degli edifici,

nonché nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali d'esercizio.

2. L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico non è subordinata a parametri numerici od a contingenti di superficie.

3. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, per cui l'insediamento di nuove attività in immobili soggetti a tutela potrà intervenire solo previa determinazione conforme da parte degli organi competenti.

ART 3.1 – CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE –

L'eventuale collocazione di chioschi su aree pubbliche ai fini della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e valorizzazione delle aree circostanti, deve essere disciplinata da apposito regolamento – approvato dal Consiglio Comunale – mediante il quale verrà stabilito :

- definizione di chiosco ai fini della somministrazione
- ambito di applicazione
- assegnazione delle aree per la collocazione dei chioschi
- caratteristiche del chiosco
- Tipologia dei siti
- Criteri di collocazione
- Rilascio della concessione

(Qualora l'area e le attrezzature risultino di disponibilità pubblica la concessione avviene tramite "Bando" prevedendo i requisiti e procedura di evidenza pubblica secondo gli indirizzi della Giunta Municipale. Resta fermo che nella fattispecie non sono ammessi trasferimenti in assenza di specifico assenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 *Trasferimenti di sede, ampliamenti e riduzioni di superficie di somministrazione*

1. Il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione al pubblico è soggetto ad autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003;

il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede o all'ampliamento di superficie deve intervenire nel rispetto dei presenti "CRITERI";

nonché nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed assensi in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio.

2. Il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione al pubblico non è subordinato a parametri numerici od a contingenti di superficie.

3. La riduzione di superficie è sottoposta a Scia di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 ed è ammessa nei soli casi in cui è osservata la disponibilità della superficie minima di somministrazione di cui al successivo art. 7.

4. In caso di trasferimenti d'esercizio che avvengono nella stessa zona commerciale, non è richiesta la disponibilità della superficie minima di somministrazione di cui al successivo art. 7, sempreché non risulti inferiore alla superficie minima di somministrazione dell'esercizio pubblico che si intende trasferire. Il trasferimento d'esercizio nella stessa zona commerciale si attua mediante la Scia ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.i.m.

5. Fatto salvo il rispetto di quanto indicato ai precedenti commi il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è autorizzabile sull'intero territorio comunale e prescinde, pertanto, dalla zona di origine e di destinazione.

6. Non sono fissati limiti massimi all'ampliamento della superficie di somministrazione, fermo restando che nel caso in cui l'esercizio sia articolato su più locali

contigui, la superficie di somministrazione deve in ogni caso mantenere il carattere dell'unitarietà e dell'assoluta continuità.

7- Gli ampliamenti della superficie di somministrazione non superiori al 20% della superficie originaria, anche se comportano interventi strutturali soggetti a "permesso di costruire" od a D.I.A/Scia. edilizia, sono soggetti a Scia di indole commerciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 19 L. 241/90 e s.m.i., senza che sia richiesto l'adeguamento alla disponibilità minima di parcheggi pertinenziali.

8- Per gli esercizi già autorizzati per una superficie di somministrazione inferiore a quella di cui all'art. 7, non sono prescritti adeguamenti in caso di cessione/subingresso d'azienda a qualsiasi titolo avvenga.

9- La superficie di somministrazione alla quale fare riferimento per l'applicazione dei parametri e determinazioni sopra-indicati, è quella che risulta autorizzata alla data di esecutività dei presenti "CRITERI".

ART. 5 – TIPOLOGIA D'ESERCIZIO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita ai sensi dell'Art. 7 della Legge Regionale n. 14/03: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione".

Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.

Sempre nell'ottica di comprovate esigenze di pubblico interesse, il Comune, tramite l'adozione di "Piano di Valorizzazione Commercial", può determinare condizioni favorevoli per l'insediamento di esercizi "a prevalenza somministrazione di bevande" o "a prevalenza somministrazione di alimenti", in zone che per la loro peculiarità e distribuzione del "pubblici esercizi" sul territorio, risultassero carenti del servizio d'interesse del consumatore.

Gli esercenti hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità, pubblicità dei prezzi, orari,

vendita latte, carni ed altre prescrizioni contenute nella normativa di settore vigente in materia di commercio al dettaglio.

ART. 6 – ZONE A DIVERSA VOCAZIONE COMMERCIALE-

Il territorio comunale viene confermato suddiviso nelle seguenti zone, come rappresentate nella cartografia allegata costituente parte integrante e sostanziale dei presenti “CRITERI”:

Zona 1) – Capoluogo - Diara

Zona 2) – Centro Storico del Capoluogo

Zona 3) – Resto del Territorio – Frazioni e Case Sparse

ART.7 - SUPERFICI MINIME DI SOMMINISTRAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7-bis, l’apertura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle superfici minime di somministrazione, sulla base della disciplina di cui al comma successivo.

2. L’apertura di nuovi esercizi è assoggettata al rispetto delle superfici minime di somministrazione(come definita al successivo art.9) di seguito indicate:

Zona 1) – mq. 40

Zona 2) – mq. 40

Zona 3) – mq. 40

Art.7-bis- Deroga all’obbligo del rispetto delle superfici minime d’esercizio

1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 7, il rispetto delle superfici minime ,è ridotto nella misura del 20%, qualora sussistano le sotto indicate condizioni:

a) che tutti i locali e gli spazi per i quali deve ritenersi consentito l'accesso del pubblico, ivi comprese le aree esterne destinate alla somministrazione, pubbliche o private ad uso pubblico, presentino caratteristiche strutturali e funzionali, fatti salvi i requisiti obbligatori per legge o per regolamento, tali da assicurare la totale accessibilità anche da parte delle persone disabili;

b) che l'esercizio sia dotato di almeno un servizio igienico, accessibile alle persone disabili ed a loro riservato in via esclusiva.

2. L'obbligo di mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 è fatto oggetto di apposita prescrizione nei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività.

3. Resta inteso che l'obbligo del rispetto delle superfici minime non si applica nel caso di nuove aperture o di trasferimenti interessanti le tipologie di esercizio non soggette alla programmazione comunale, come indicate al successivo art. 11.

ART. 8- FABBISOGNO DEI PARCHEGGI DI PERTINENZA RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Nelle zone commerciali sopra indicate, (sino a che gli strumenti urbanistici non avranno diversamente stabilito tramite l'approvazione del R.U.E), è definito il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, PERTINENZIALE, da computare in relazione alla superficie di somministrazione, così come definita al successivo Art. 9.

Il fabbisogno è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ed ai fini del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di DIA/scia di cui alle disposizioni vigenti in materia edilizia, nonché all'atto della Scia commerciale di cui all'art. 19 della legge n.241/90 s.i.m..

La superficie dei posti a parcheggio di pertinenza è da intendersi sostitutiva a quella eventualmente stabilita dagli strumenti urbanistici del Comune di Rivergaro in rapporto alla "Su".

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie è reperita in aree private.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i sotto-estesi parametri:

Superficie di Metodo di Calcolo del numero di posti

Superficie di somministrazione (S)

minore di	30 mq.	n. 1
da	30 mq. sino a 50 mq.	n. $1 + 0,08 (S - 30)$
da	51 mq. sino a 100 mq.	n. $3 + 0,10 (S - 50)$
maggiore di	100 mq.	n. $8 + 0,12 (S - 100)$

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire, non è computata nella misura di 1/3 dell'area occupata.

Per tutti i nuovi esercizi di somministrazione, soggetti ai presenti "CRITERI", il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile secondo le modalità e disposizioni prescritti dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi.

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme di urbanistica commerciale (dotazione di standard e parcheggi di pertinenza) con l'aggiunta degli standard parcheggi pertinenziali prescritti nel presente articolo.

Il coefficiente di trasformazione di superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio è pari:

- a) 25 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.
- c) in ogni caso i parcheggi pertinenziali dell'esercizio commerciale dovranno avere le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra e non dovranno avere misure inferiori a m. 2,5 x 4,8.
- d) I parcheggi pertinenziali di un pubblico esercizio dovranno essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; potranno trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi dovranno essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali dovranno essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; potranno altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un raggio 20 mt di accessibilità pedonale, purchè permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e purchè collegata alla struttura con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico senza sovrapposizioni.

ART. 8.2 - SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI MEZZI ADIBITI AL CARICO ED ALLO SCARICO DELLE MERCI DI SERVIZIO AI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Non è previsto l'obbligo di dotazione minima di parcheggio pertinenziale adibita a sosta dei mezzi di trasporto per carico e scarico merci.

Tali operazioni dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto dei giorni, orari e modalità fissati con le specifiche Ordinanze di Viabilità emanate a tal fine dal Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 3-7- del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche.

Art. 8.3 - INQUINAMENTO ACUSTICO-SORGENTI SONORE

E' requisito indispensabile il controllo dell'inquinamento acustico in caso di nuove aperture di pubblici esercizi s-a-b. o trasferimenti di sede di autorizzazioni già in essere è necessario presentare:

- a1) documentazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.R. 15/2001 secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Reginale n. 673/2004;
- a2) nel caso di apertura o trasferimento di sede di pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta, in luogo della previsione di impatto acustico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio, e quanto altro previsto al titolo III del Regolamento comunale;
- a3) qualora i locali siano inseriti in edifici residenziali o strutturalmente commessi ad edifici residenziali ovvero qualora convivano in stretta adiacenza usi diversi degli immobili (residenziale o pubblico esercizio) oltre alla documentazione di impatto acustico è necessario presentare certificazione a firma di tecnico competente in

acustica attestante il rispetto dei parametri indicati nella Tabella B categoria G dell'allegato A del DPCM 05.12.1997 con particolare riferimento al parametro R e quant'altro previsto dai provvedimenti comunali che disciplinano la materia.

- b)1 per l'applicazione dei limiti di rumore ambientali, riguardo le sorgenti sonore dei luoghi di intrattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi, va altresì osservato il DPCM 16.aprile.1999 n. 215 ed il Piano di Zonizzazione Acustica vigente una volta approvato dal I Comune di Rivergaro ed il Regolamento Comunale che disciplina le attività temporanee delle manifestazioni in luogo pubblico di attività con esecuzione dal vivo e diffusione sonora amplificate o non, che producano inquinamento acustico.

ART.9– DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Ai fini dei presenti "CRITERI"

▪ La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi,casse,scaffalature,arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (es.c.d. dehors).

Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini,cucine,depositi,locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati,uffici,servizi igienici,locali spogliatoi e servizi igienici del personale.

▪ La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi e dall'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori,variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

▪ In ogni caso non costituisce superficie di somministrazione d'esercizio lo spazio pubblico o privato, occasionalmente occupato con tavoli e sedie e/o ombrelloni, purchè avvenga nella stretta osservanza della normativa igienico-sanitaria –disponibilità dello spazio - inquinamento acustico –viabilità pedonale e veicolare –e disposizioni emanate in materia dalla Pubblica Amministrazione ai fini del primario interesse generale.

▪ Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue,separato,distinto ed in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte), variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio del consumatore.

▪ Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrisponde una sola autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 14/03

ART.10—PRESCRIZIONI AL FINE DI VALORIZZARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge regionale n. 14/03, il soggetto titolare dell'esercizio, è tenuto a sottoscrivere atto di accettazione in merito alla presenza ed osservanza dei presenti requisiti:

- 1 -Installazione di sistemi di "videosorveglianza" all'ingresso ed interno del pubblico esercizio;
- 2 -adesione di progetti di raccolta differenziata dei rifiuti;
- 3- favorire l'apertura del locale in particolari manifestazioni di interesse generale;
- 4- favorire l'uso di almeno un servizio igienico anche ai non consumatori del pubblico esercizio.
- 5-favorire l'utilizzo dei prodotti alimentari locali (piacentini);
- 6-obbligo di possedere i "precursori", (minietilometri) che ogni cliente potrà utilizzare prima di mettersi alla guida.
- 7-garantire la presenza continuativa durante l'esercizio dell'attività, di almeno un addetto in possesso dei requisiti professionale

CAPO III

Disciplina delle attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

ART. 11-Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione

1. I criteri di programmazione non si applicano:

a) per l'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14, (procedimenti subordinati a Scia con le seguenti ulteriori specificazioni:

- per attività di somministrazione esercitata all'interno di strutture di servizio si intende la somministrazione effettuata all'interno di: centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, centri fieristici;

- per attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal comune si intende la somministrazione effettuata all'interno di palestre (con accesso del pubblico limitato ai fruitori delle pratiche sportive), e all'interno di ospedali, cliniche;

b) per le attività di somministrazione svolte nei limiti dei compiti istituzionali e senza fine di lucro nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 e, inoltre, per le attività di somministrazione sporadicamente svolte nell'ambito di parrocchie, centri sociali, centri senza connotazioni di imprenditorialità (procedimento non subordinato ad autorizzazione di pubblico esercizio di cui all'art. 8 della LR 14/2003);

- c) per le attività di somministrazione temporanea al pubblico (procedimento subordinato a Scia di cui all'art.19 della legge n. 241/90 e s.m.i.)
- d) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito degli esercizi autorizzati come agriturismo (procedimento subordinato a DIA ora Scia ai sensi della L.R. 4/2009)
- e) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito di strutture ricettive alberghiere (procedimento subordinato ad autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003).

Alle attività indicate al presente comma 1 lett. a) - non si applicano i criteri di programmazione sempreché collocate all'interno dei complessi medesimi e pertanto, con accessi non diretti dalla pubblica via.

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

- a)- all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico (procedimento subordinato a Scia);
- b)- all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purchè si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28.dicembre. 1999, n. 496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F. (procedimento subordinato a Scia);
- c)- all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo (procedimento subordinato a SCIA);
- d)- all'esercizio della somministrazione nelle mense aziendali non aperte al pubblico (procedimento subordinato a Scia);

- e)- all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese che esercitano l'attività al domicilio del consumatore (procedimento subordinato a Scia);
- f)- all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del DPR 4 aprile 2001, n. 235 (procedimento subordinato a denuncia di inizio attività di cui all'art.2 del DPR 4 aprile 2001, n.235,(ora Scia);
- g)- all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed & breakfast, sempreché limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2004.
- h)- all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di affittacamere, sempreché limitata alle persone

Le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all'interno della grande distribuzione commerciale (Centri Commerciali-Poli Funzionali- grandi strutture-ecc) sono soggette alle stesse condizioni indicate nei presenti "CRITERI" per quanto attiene la dotazione dei parcheggi pertinenziali che dovrà essere calcolata in aggiunta agli spazi prescritti dagli strumenti di urbanistica commerciale.

ART.12- *inizio attività per le attività di somministrazione non soggette ai "criteri"*

1. Le attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione sono sottoposte a Scia ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 come novellato dall'art. 49, D.L. 31.maggio.2010, n. 78.-legge di conversione n. 122 del 30.07.2010.
- 2.-L'attivazione di questi esercizi di somministrazione al pubblico non può in nessun caso essere subordinato a parametri numerici od a contingenti di superficie.
- 3.-Nelle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione i subingressi, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie sono sottoposte a Scia ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 s.m.i.

ART.13-*Vincoli sulle attività non soggette ai criteri di programmazione*

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a criteri di programmazione sono vincolate alle condizioni che ne hanno consentito l'apertura. L'attività di somministrazione effettuata nel caso in cui cessi il legame fisico-funzionale con l'attività che l'ha originata o la particolare caratteristica del servizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART.14- ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'Art. 9 della Legge Regionale 14/2003 non sono soggette ad autorizzazione di cui all'Art. 8 della stessa, le attività disciplinate da questa legge, svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

ART. 15 - CONSUMO SUL POSTO IN LOCALI DIVERI DAI PUBBLICI ESERCIZI

Fermo restando i requisiti igienico - sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti settore alimentare, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 248/2006 è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia all'interno dei locali purché:

1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
2. E' consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette detergenti monouso.
3. E' consentita la sola fornitura di bevande in confezione originale.
4. Sono esclusi:
 - “ l'utilizzo di attrezzature tradizionalmente impiegate negli esercizi di somministrazione , quali tavoli ,sedie e sgabelli;
 - “ la presenza sui piani di appoggio di alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio,aceto, sale, pane, zucchero ecc.);
 - “ l'utilizzo di ambienti appositamente destinati o attrezzati al consumo che non siano adiacenti o comunicanti con l'area di vendita;
 - “ la fornitura di piatti, bicchieri di vetro/cristallo e posate a non perdere;
 - “ il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o del personale dipendente. Il servizio sarà pertanto limitato alla consegna dei prodotti al banco di vendita, ritirati direttamente dal consumatore;
 - “ qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, aperitivi) se non,

eventualmente, mediante distributore automatico;

“ la presenza o la presentazione al piano d'appoggio di qualsiasi lista o menù inerente i prodotti offerti con i relativi prezzi;

“ la raccolta o registrazione di ordinazioni o altro servizio assistito;

“ il ritiro della posateria e bicchieri dopo il consumo.

CAPO IV

ART.16- Limitazioni di esercizio

1. Il Comune può, sulla base di parametri oggettivi, prevedere limitazioni all'orario di esercizio per fronteggiare casi non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, o di ordine pubblico che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché limitazioni in materia di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora generalmente utilizzati nei pubblici esercizi.

CAPO V

Disposizioni particolari

ART.17- ATTIVITA' PROMISCUA

Compatibilmente con la normativa vigente (settore economico-commerciale, nonché igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, ambientale, ordine e sicurezza pubblica ed urbana) per un medesimo locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni corrispondenti ad attività diverse dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, limitatamente ad una superficie non superiore a mq 30 e comunque non superiore al 30% della superficie globale adibiti a somministrazione di alimenti e bevande, sempreché la superficie di

somministrazione del pubblico esercizio s.a.b. risulti prevalente pertanto l'attività aggiunta risulti accessoria - secondaria.

ART.18-Attività stagionali

1. Nell'arco di validità temporale dei presenti "CRITERI" non sono ammesse attività a carattere stagionale.

ART.19- DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Tramite i distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Qualora tali apparecchi automatici siano collocati all'interno di locali appositamente destinati alla distribuzione automatica di alimenti e/o bevande, l'apertura di un nuovo esercizio è soggetto alla stessa normativa prevista per l'apertura di nuovi esercizi pubblici di somministrazione. Viceversa, in caso di installazione di apparecchi automatici all'interno di locali già autorizzati per la somministrazione, l'esercente è tenuto solo a comunicare la relativa attivazione secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/98 (artt. 17 e 26 comma 5) con le modalità semplificate dettate con atto della Giunta Regionale n.1533 del 19.10.2009 ,ora Scia ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 come novellato dall'art. 49, D.L. 31.maggio.2010, n. 78.- legge di conversione n.122 del 30.07.2010. Non sono sottoposti né ad autorizzazione, né a Scia, i casi di installazione di apparecchi automatici destinati ad uso interno ad uffici od altre strutture preclusi al pubblico. Fermo restando quanto precede, gli apparecchi automatici di somministrazione debbono risultare omologati secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene e sanità degli alimenti.

La macchina del caffè a cialde messa a disposizione del pubblico, non è assimilabile ad un distributore automatico.

ART. 20-ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO

1. L'attività di somministrazione esercitata in aree esterne - pubbliche o private - ed attrezzate a tale fine con strutture permanenti è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento sotto l'osservanza degli stessi criteri. requisiti e procedure prescritte per il rilascio delle autorizzazioni o per le comunicazioni d'inizio attività.
2. La somministrazione effettuata con attrezzature temporanee, per un massimo di **sei mesi** nell'arco dell'anno solare in aree esterne, private di cui l'esercente abbia la comprovata disponibilità e ubicate nelle immediate vicinanze dell'esercizio autorizzato è soggetta a comunicazione di inizio attività (Scia) ed è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all' Art. 8 comma 5 della Legge Regionale 14/2003, con particolare riferimento alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico e, per quanto riguarda la viabilità, al parere favorevole della Polizia Municipale.
3. La somministrazione effettuata con strutture e/o attrezzature temporanee su aree .pubbliche, per un periodo massimo di **mesi sei nell'arco dell'anno solare**, è soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, nonché, in relazione al tipo di allestimento, alle norme di sicurezza, alle disposizioni igienico-sanitarie ed in particolare alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico e, per ciò che riguarda la viabilità, al parere della Polizia Municipale.
4. Ai soli fini dell'applicazione dei parametri fissati in materia di parcheggi e superfici minime, non costituisce superficie di somministrazione d'esercizio lo spazio pubblico o privato, occasionalmente occupato con tavoli e sedie e/o ombrelloni, purchè avvenga nella stretta osservanza della normativa igienico-sanitaria –disponibilità dello spazio - inquinamento acustico –viabilità pedonale e veicolare –e disposizioni emanate in materia dalla Pubblica Amministrazione ai fini del primario interesse generale.

CAPO VI

ART. 21 - *Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e alle norme sul procedimento relativo ai pubblici esercizi di somministrazione allegati al presente atto.

2. Le norme relative al procedimento possono essere adeguate ad eventuali modificazioni normative con determinazione dirigenziale.

Art. 22 - Validità dei criteri

1. La validità dei presenti criteri è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale atto;

Fino a quando i "criteri" non saranno oggetto di modifica rinnovo continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza quinquennale, in ogni caso per un periodo non superiore ad anni "uno".

2. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare anche prima della scadenza il presente atto nel caso fossero riscontrate situazioni tali da alterare l'accessibilità e la sostenibilità ambientale delle zone in relazione allo sviluppo della rete dei pubblici esercizi, e comunque per motivi di interesse generale o di intervenuta necessità di adeguamento alla normativa di rango superiore.

ART. 23 - NORME DI DEROGA

In caso di forza maggiore e per altri gravi motivi, può essere consentito il trasferimento di un esercizio pubblico, per un arco di tempo massimo di un anno, anche in deroga alle presenti norme. fatte salve le disposizioni in materia igienico-sanitaria.

L'eventuale trasformazione successiva del trasferimento da temporaneo a definitivo, negli stessi locali, è soggetto al rispetto delle prescrizioni delle presenti norme.

NORME SUL PROCEDIMENTO

Capo I

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per regolamento di esecuzione del TULPS, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per legge regionale n. 14/2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) per legge 287/1991, la legge 25 agosto 2001, n.287 abrogata dalla LR 14/2003, ad eccezione degli art. 4 c.2 e art.9;

e) per legge n. 241/1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

e-1) per **Scia** "Segnalazione certificata di inizio attività" di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 come sostituito dell'art. 49-comma 4-bis del D.l. 31.05.2010 n.78 convertito con legge n. 122 del 30.luglio.2010

f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, e successive modifiche ed integrazioni;

g) per deliberazione regionale n. 1879 del 2009, la Delibera della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879 "Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande"

h) per "CRITERI" le disposizioni stabilite con il presente atto al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.8 della l.r. n. 14/03;

- i) per superficie d'esercizio, la superficie di somministrazione come espressamente indicata all'art. 9 dei "CRITERI"
- l) per norma comunitaria, il D.lgs. n. 59 del 26.marzo.2010.
- m) per "statuto" lo Statuto del Comune di Rivdergaro.

Capo II

Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2

Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circa i limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle **Scia**, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 19 così come sostituito dell'art. 49-comma 4-bis del D.l. 31.05.2010 n.78 convertito con legge n. 122 del 30.luglio.2010

Art. 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione, è il SUAP.

In caso il SUAP non sia operativo per qualsivoglia motivo, per tali procedimenti la competenza è in capo al Servizio Commercio e Licenze - del Settore Sviluppo Economico.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Responsabile del Servizio SUAP od in alternativa del Servizio Comunale Sviluppo Economico- Commercio-Polizia amministrativa.

2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 e l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede con il ricevimento della domanda a dare comunicazione dell'avvio del procedimento, sempre che la domanda sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale, e sempre che la comunicazione per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro identificazione non risulti gravosa.

2. L'avvio del procedimento è comunicato con le modalità fissate nel Regolamento comunale dei procedimenti.

3. Nel caso di presentazione a mano della domanda o della **Scia** presso il SUAP o Servizio Commercio e Polizia Amministrativa – il responsabile del procedimento per ragioni di snellimento burocratico può ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento con l'apposizione di un timbro di ricevuta sulla copia da restituire al richiedente, copia che deve contenere in calce la comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6

Non conformità delle domande

1. Nel caso in cui la domanda risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della sospensione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a 30 (*trenta*) giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda..
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Dirigente di disporre:
l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione dei motivi ostativi nella quale si rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e il conseguente non accoglimento della domanda;
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata, i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono, comunque, dal ricevimento della domanda .
5. Nel caso in cui la domanda risultii carente o incompleta, ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur comunicando all'interessato l'esigenza di provvedere entro un breve termine alla sua regolarizzazione.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si sospendono i termini per la formazione del silenzio-assenso, sempre che l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda entro il breve termine prefissato.

ART. 6- bis
Segnalazione certificata di inizio attività – Scia –

1.la segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti previsti negli articoli 48 e 47 del DPR n. 445/2000, nonché delle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati,ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese (L.133/2008,relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti di cui al primo periodo dell'Art. 19 della Legge n. 241/90.

2.Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza della pubblica amministrazione.

3.Nel caso siano prescritte l'acquisizione di pareri di organi od enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalla autocertificazioni,attestazioni ed asseverazioni o certificazioni dei tecnici abilitati.

4.Sono sempre fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

5. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Suap o Servizio comunale competente.

6.Il Suap o Servizio comunale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione , adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il

potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies- In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

7.. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente, al Comune è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Art. 7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli in merito alle domande di autorizzazioni

1. L'avvio dei procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 7 della legge 241/1990, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità procedente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 10 (*dieci*) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III

Norme di gestione del procedimento

Art. 8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14/2003 e dell'art. 20 della legge n. 241/1990, sono sottoposti ad autorizzazione in regime di silenzio assenso:

- l'apertura, il trasferimento di sede in zona diversa da quella di origine,
- l'ampliamento della superficie di somministrazione, oltre il 20% della superficie originaria, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2003;

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14/2003, dell'art. 19 della legge n. 241/1990 sono assoggettati a **Scia** con possibilità di inizio immediato:

- il trasferimento di sede d'esercizio che avviene nella stessa zona commerciale;
- l'ampliamento della superficie di somministrazione sino al 20% della superficie di somministrazione d'esercizio originaria;
- l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14/2003 e di tutte quelle non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;
- subentro in attività di somministrazione al pubblico con rilascio di autorizzazione al termine del procedimento;
- riduzione di superficie delle attività di somministrazione al pubblico (fatto salvo il rispetto delle superfici minime eventualmente fissate per l'apertura di nuovi esercizi nella zona di pertinenza.);

sono altresì fatte salve le limitazioni previste dal Regolamento comunale d'igiene e dalle norme edilizie (RUE); la riduzione della superficie comporta un aggiornamento dell'autorizzazione ove prevista);

- somministrazione temporanea al pubblico di cui all'art.10 della LR 14/2003

3. Il Responsabile del Servizio per esigenze del servizio può modificare la tipologia e i termini di conclusione dei procedimenti con apposito atto determinativo sempreché più favorevoli all'operatore rispetto le prescrizioni normative di rango superiore.

Art. 9

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura, di trasferimento di sede in zona diversa da quella d'origine, l'ampliamento della superficie di somministrazione. oltre il 20% della superficie originaria, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2003;

sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e devono contenere gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

- a) requisiti morali prescritti dal D.lgs 59/2010 (adeguamento norme comunitarie)
- b) requisiti professionali prescritti dal D.lgs. 59/2010 (norma comunitaria)

c) compatibilità con i presenti "CRITERI" di programmazione.

3-. Nei casi di procedimenti sottoposti ad autorizzazione per nuovo rilascio, trasferimento di sede in zona commerciale diversa, ampliamento di superficie oltre il 20% di quella originaria, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il Comune:

- a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
- b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione-Norme di Attuazione – Cap. II- per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a 6 (sei) mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività e che attengono:

- al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;

- al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;

- al rispetto delle norme in materia di requisiti acustici degli immobili e di inquinamento acustico delle sorgenti sonore in pubblici esercizi, nonché in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi nel caso prevista;

- alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.

4. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 3, nei casi di nuovo rilascio di autorizzazione il responsabile del procedimento provvede a fissare il termine entro il quale il richiedente deve adempiere.

5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4, salvo proroga in caso di comprovata necessità, determina la decadenza del provvedimento di accoglibilità della domanda.

6.. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina la sospensione del termine per la formazione del silenzio-assenso.

7. L'assenza di uno o più presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia determina, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in capo al responsabile del procedimento l'obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con successiva trasformazione della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni.

In tal caso, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.

8. Viceversa, verificati il rispetto dei tempi e la documentazione attestante i presupposti e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, l'Amministrazione procede, entro 7 (sette) giorni, al rilascio formale del titolo autorizzatorio (atto di ricognizione).

Art. 10

Requisiti e presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui al decreto legislativo 26.marzo.2010 n. 59 – art. 71 -, nonché al rispetto dei presenti "CRITERI" comunali.

Il rispetto delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e in materia di sorvegliabilità è richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'esercizio dell'attività rimane precluso in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate.

Il Comune accerta la conformità del locale alle disposizioni in materia di sorvegliabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza successivamente al rilascio, quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Art. 11

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data nella quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 12

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di sospensione o di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede in zona commerciale diversa, l'ampliamento di superficie-oltre il 20%:

- 60 (*sessanta*) giorni.

Art. 13

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1 della LR 14/2003, è stabilito in 60 (*sessanta*) giorni.

ART. 14

**Eventi soggetti a comunicazione :
(modifica societaria senza variazione di P.IVA-
variazione del legale rappresentante –
variazione della sede legale- variazione del
delegato alla somministrazione – altri eventi
non soggetti a Scia od autorizzazioni)**

Le modifiche inerenti ai fatti indicati nel presente titolo sono soggetti a comunicazione in carta semplice presso il SUAP o Servizio Comunale Commercio-Polizia Amministrativa, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di efficacia dell'evento secondo la modulistica predisposta dal Servizio Comunale competente-

ART. 14 bis

FINE AFFITTANZA –NUOVA GESTIONE

Al verificarsi della fine affitto il soggetto/proprietario dell'impresa che non eserciti l'attività o disponga per una nuova diversa conduzione dell'esercizio, è tenuto a presentare

la Scia. con la stessa procedura e modalità prevista per i sub-ingressi per atti fra vivi. di cui al successivo art. 15

ART. 14-ter
RAPPRESENTANTE

1. Il titolare dell'autorizzazione può esercitare l'attività attraverso un proprio rappresentante nominato ai sensi dell' Art. 93 del R.D. 773/1931 che deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per il titolare.
2. La nomina del rappresentante si rende necessaria in caso di prolungato e motivato impedimento del titolare o del legale rappresentante di società a gestire l'attività.

Art. 15
Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14/2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a Scia da parte del subentrante.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'Amministrazione procede, comunque, a rilasciare all'interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività entro lo stesso termine di 60 (*sessanta*) giorni previsto per il controllo.
3. L'attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può essere iniziata prima della presentazione della Scia.
4. In caso di subentro per atto tra vivi il subentrante è tenuto a presentare la Scia e ad iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di acquisto/affitto; in sede di presentazione della Scia il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 26.marzo.2010..
5. Nel caso di subentro per causa di morte la Scia deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della Scia, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 26.marzo.2010. è sufficiente che sia dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. L'erede per successione che cede od affitta l'attività senza esercitare, non è soggetto a dimostrare il possesso dei requisiti professionali;
6. Il cedente non è soggetto ad alcuna comunicazione al Comune di cessazione dell'attività

Art. 16

Attività stagionali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali di somministrazione, qualora siano ammesse nell'ambito delle Norme di attuazione dei "CRITERI".

Art. 17

Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della Scia.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;

b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione o in sede di controllo sulla Scia.

3. Le verifiche e i controlli a posteriori sul pubblico esercizio, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte degli organi di preposti.

ART. 18

ORARI D'ESERCIZIO

1. L'orario di somministrazione è stabilito con apposita ordinanza del sindaco redatta ai sensi degli Artt. 16 e 17 della Legge Regionale 14/2003 e dell'Art. 50, comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

2. Fatto comunque sempre salve eventuali diverse disposizioni di rango superiore in materia di vendita e somministrazione alcolici, chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui all'art. 86 del Tulp, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso

distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

ART. 19

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera

a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

3. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 1998 e al Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 84.

4. Le previsioni dei commi precedenti non si applicano ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Capo IV

Art. 20

Modulistica e semplificazione

1. Le domande e le Scia di inizio attività devono essere presentate all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica in dotazione al SUAP o Servizio Sviluppo Economico-Commercio-Polizia Amministrativa e ricavabili dal sito internet ufficiale del Comune.

2. Costituisce facoltà (e non obbligo) l'individuazione del delegato alla somministrazione mediante procura notarile.

Capo V

Disciplina dei piccoli trattenimenti

ART. 21 –

PICCOLI TRATTENIMENTI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1) DEFINIZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 14/03, sono di seguito definite le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti abilitati nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'Art. 8 della stessa normativa:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, presentazione di pubblicazioni editoriali, conferenze e manifestazioni similari;
- b) L'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti ed attività che per la loro peculiarità comportino l'esistenza di sorgenti sonore, con consistenti emissioni di fonti sonore.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti non deve configurarsi quale attivazione di locali adibiti a spettacolo pubblico, nel qual caso è necessaria la licenza di cui all'Art. 68 o 69 del TULPS ed il certificato di agibilità di cui all'Art. 80 dello stesso Testo Unico.

2) CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA' D'ESERCIZIO

Le caratteristiche dei locali e le modalità d'esercizio ammessi con il semplice possesso del titolo autorizzativo di cui all'Art 8 della L.R. 14/03, debbono configurarsi entro i limiti e le modalità sotto indicate:

- a) E' consentito un afflusso massimo di cento persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande, compatibilmente con le dimensioni, che ne determinano la capienza secondo il seguente limite di affollamento massimo:

- al chiuso - 0,7 persone per metro-quadrato di superficie dell'esercizio pubblico;
- in aree esterne – scoperte – 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione autorizzata all'esterno.

Sono fatte salve in ogni caso eventuali diverse determinazioni stabilite dagli Organi competenti in materia di Sicurezza e Prevenzione incendi, nonché dalla Commissione di Controllo sui pubblici spettacoli, per la parte di loro competenza.

b) L'attività consentita deve avvenire esclusivamente nell'ambito degli spazi autorizzati come superficie di somministrazione dell'esercizio senza la predisposizione di pedane palchi o una specifica dislocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea di sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo, del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.

L'ingresso all'esercizio deve essere gratuito ed è fatto divieto della maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente applicati.

c) L'attività di Karaoke è ammessa soltanto nei locali interni destinati alla somministrazione e fatti salvi:

- la presentazione di **Scia** con relazione tecnica asseverata, in materia di rispetto dei valori stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

3- Le attività complementari di cui al presente articolo sono ammesse esclusivamente durante l'orario stabilito dal Sindaco, è potrà essere differenziato rispetto l'attività principale, a seconda delle caratteristiche del locale, la sua allocazione rispetto agli ambiti residenziali e sociali.

Tutti gli esercenti interessati, **entro il 30.aprile di ogni anno** dovranno comunicare, tramite **Scia** l'attività accessoria che intendono effettuare ed attenersi agli orari determinati dal Sindaco per ognuna delle comunicazioni presentate.

In assenza della **Scia** non saranno ammesse attività accessorie che non siano oggetto di comunicazione pervenuta al Comune, almeno tre giorni prima della attività che si intende svolgere.

Dalla data di entrata in vigore del presente atto, sono da intendersi prive di ogni effetto e comunque inefficaci le comunicazioni sin ora presentate e decadute le eventuali autorizzazioni sino a quella data rilasciate.

4) COMPLEMENTARIETÀ DELL'ATTIVITÀ

L'attività svolta nei limiti descritti nel presente articolo, deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione ed a tal fine sono prescritti i seguenti ulteriori adempimenti:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dall'attività primaria cui risulta autorizzato l'esercizio pubblico;
- gli orari delle attività complementari non sono quelli fissati per l'attività di somministrazione secondo l'Ordinanza Sindacale vigente, ma verranno stabiliti dal Sindaco su richiesta di ogni singolo esercente interessato, in base a:
 - rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ed ambientale;
 - valutazione oggettiva in base alla caratteristica dell'attività accessoria indicata, con particolare riferimento alla sicurezza ed ordine pubblico, alla densità abitativa, alla intensità del traffico veicolare e quant'altro possa favorire il rispetto della quiete pubblica.

Art. 22

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli che precedono, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,perchè da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi, altresì, escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. E' fatto, comunque, salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS, delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia di inquinamento acustico,oltre a quanto stabilito con i presenti "CRITERI", è fatto integrale rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare di settore.
- 5- E' fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 21-punto 3 – per quanto attiene gli orari compatibili per le attività indicate, nonché per quanto attiene le modalità di comunicazione da parte degli esercenti interessati.

Art. 23

Sanzioni

1 - Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (*venticinque*) a euro 500 (*cinquecento*).

2- Sono fatte salve le sanzioni amministrative prescritte dalla normativa regionale e nazionali per quanto di loro competenza.

3-L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

4-L'eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di decadenza, sospensione e revoca dell' autorizzazione deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

5- Ove il fatto non costituisca più grave reato. Chiunque, nelle dichiarazioni od attestazioni od asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara od attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti prescritti dalla normativa di settore, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 24

Entrata in vigore e norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai Criteri di programmazione di cui è parte integrante e sostanziale.

2. Da tale data sono abrogate le norme approvate con atto consiliare n 016 del 23.05.2006 e modifica disposta con atto consiliare n.015 del 22.04.2008.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto comunale.

4. In caso di eventuali norme che si prestano a considerazioni contrastanti, si fa riferimento primario alle finalità ed obiettivi fissati dai "CRITERI"